



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e Coordinamento

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Prot. n. 1742 Cod.id. TEC1 SN Ind.cl. 05.09.06/07  
All. 2 - Anx. 1

00187 Roma, 03 MAG. 2012  
POC: Ten.Col. CIAMPI (tel. 3/8121)  
massimo.ciampi@esercito.difesa.it

**OGGETTO:** Disposizioni per il corretto esercizio dei diritti politici (elettorato passivo) da parte dei militari. Licenza straordinaria per campagna elettorale. Licenze, permessi e aspettative per l'esercizio del mandato dei militari in servizio permanente eletti a cariche pubbliche.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^

Riferimento circolare n. M\_D GMIL1 II 5 1 0187903 datata 18 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale Militare (Annessa in copia).

^^^^^^^^^^^^

1. Con l'approssimarsi delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, e alla luce della circolare alla quale si fa riferimento, si ritiene opportuno richiamare alcune disposizioni in materia di:
  - licenza straordinaria per campagna elettorale;
  - licenze, permessi e aspettative per l'esercizio del mandato dei militari in servizio permanente eletti a cariche pubbliche.
2. Preliminarmente si evidenzia che il Codice dell'Ordinamento Militare (COM) prevede che:
  - le Forze Armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche;
  - ai militari è:
    - vietato partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative (articolo 1350 e 1483 del COM);
    - permesso, al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile, candidarsi a elezioni per il Parlamento Europeo, o Nazionale o per cariche amministrative e svolgere liberamente attività politica e di propaganda (articolo 1484 del COM) nel rispetto delle norme che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.
3. La Direzione Generale competente, alla luce delle summenzionate disposizioni, ha prodotto la circolare alla quale si fa riferimento (scheda di sintesi dei principali contenuti in Allegato "B") nella quale sono riassunte, in un unico testo, tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia di esercizio dei diritti del personale militare in servizio permanente che si candida alle elezioni politiche o amministrative e/o sia eletto al Parlamento Nazionale/Europeo/Consiglio Regionale/ovvero consegua la nomina ad Amministratore locale.

..//..

Il citato documento precisa:

- ambito applicativo delle predette disposizioni riferito a:
    - destinatari: militari candidati alle predette elezioni;
    - modalità di svolgimento dell'attività politica e di propaganda: deve essere effettuata al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile;
    - modalità di concessione della licenza straordinaria "per candidatura": durata e documentazione da produrre da parte dell'interessato;
  - cause di ineleggibilità di taluni militari;
  - collocamento in aspettativa dei militari eletti e trattamento economico;
  - regime dei permessi e delle assenze giustificate;
  - giustificazione delle assenze e relativa documentazione probatoria.
4. In relazione a quanto precede, si ritiene utile richiamare le disposizioni che regolano l'esercizio del diritto di elettorato passivo per i militari in servizio, al fine di sensibilizzare il personale e prevenire comportamenti che potrebbero ledere l'immagine della Forza Armata nonché dare luogo a violazioni disciplinari da parte dei militari impegnati nella campagna elettorale o eletti a cariche pubbliche. In particolare, gli interessati dovranno:
- prestare massima attenzione allo scambio di informazioni anche attraverso i social network/blog, considerato che i dati informatici sono tracciabili;
  - in ogni circostanza, rispettare le disposizioni del COM e del Testo Unico Regolamentare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.
5. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo. Copia della presente lettera sarà pubblicata sul sito *intranet* [www.smc.esercito.difesa.it/giuridici/economici/licenze/permessi](http://www.smc.esercito.difesa.it/giuridici/economici/licenze/permessi).

d'ordine  
**IL CAPO REPARTO**  
**(Gen.D. c.(i.) Paolo GEROMETTA)**



Allegato "A" alla lettera n. 1742 Cod.id. TEC1 SN Ind.cl. 05.09.06/07 in data 03 MAG 2019 di SME I REPARTO

A	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	37100 <u>VERONA</u>
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	00100 <u>ROMA</u>
	ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	00100 <u>ROMA</u>
	COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	10122 <u>TORINO</u>
	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	00197 <u>ROMA</u>
	CENTRO DI SIMULAZIONE E VALIDAZIONE	00053 <u>CIVITAVECCHIA</u>

e, per diramazione interna:

DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - C.O.E.	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO	<u>SEDE</u>
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA D'AREA	<u>SEDE</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO TRUPPA	<u>ROMA</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	06034 <u>FOLIGNO</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	<u>SEDE</u>

e, per conoscenza:

SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
--	-------------

**LICENZA STRAORDINARIA PER CAMPAGNA ELETTORALE. LICENZE, PERMESSI E ASPETTATIVE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE ELETTI A CARICHE PUBBLICHE.**

ARGOMENTO	CONTENUTI
<p>AMBITO APPLICATIVO</p>	<p><u>I militari candidati alle elezioni politiche o amministrative e/o eletti al Parlamento Nazionale/Europeo/Consiglio Regionale/ ovvero che conseguano la nomina ad Amministratore locale possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile.</u> A tal fine è riconosciuta una specifica licenza straordinaria (che non rientra nel limite di 45 giorni annui) per la durata della campagna elettorale. Per la concessione della c.d. "<u>licenza per candidatura</u>" gli interessati devono produrre la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e la loro avvenuta iscrizione nelle liste elettorali del luogo ove si presentano come candidati. Nel caso di ballottaggio, ove il militare sia uno dei due contendenti, la predetta licenza viene prorogata.</p>
<p>CAUSE DI INELEGGIBILITA' DI TALUNI MILITARI</p>	<p><u>Gli Ufficiali Generali, Ammiragli e Ufficiali Superiori delle F.A. non sono eleggibili a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>parlamentare nella circoscrizione del loro comando territoriale.</u> La causa di ineleggibilità è riferita anche ad analoghe cariche rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri. Tale causa non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura;</li> <li>- <u>consigliere regionale, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il comando.</u></li> </ul> <p>La causa di ineleggibilità non sussiste se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando ovvero per collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.</p>
<p>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI MILITARI ELETTI E TRATTAMENTO ECONOMICO</p>	<p><u>I militari in sp eletti al Parlamento Europeo o Nazionale o nei Consigli Regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.</u> Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogo indennità per i consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di tale aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza e il collocamento in tale posizione ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti.</p> <p>I militari che siano stati eletti a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Consiglio Regionale o Provinciale, o Circoscrizionale di Comune appartenente ad aree metropolitane, Presidente di Comunità Montana e di Unione di Comuni, membro delle Giunte di Comuni e di Province, componente dei C.d.A. delle aziende speciali anche consortili, Presidente di enti e di aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1000 abitanti possono essere collocati, a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. <u>Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato.</u></p>



<p>REGIME DEI PERMESSI E DELLE ASSENZE GIUSTIFICATE</p>	<p>I militari componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nel periodo in cui si trovano in tale posizione, hanno <u>diritto di assentarsi dal servizio</u> per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti militari hanno diritto di non riprendere il servizio prima delle ore 08.00 del giorno successivo. Qualora invece l'impegno si protragga oltre la mezzanotte, gli stessi hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p> <p>I predetti benefici sono assicurati anche ai militari facenti parte delle giunte amministrative nonché degli organi esecutivi degli enti locali per partecipare alle riunioni degli organi dei quali fanno parte per la loro effettiva durata, comprensiva del tempo occorrente a raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al luogo ove gli interessati prestano servizio.</p> <p>Oltre ai predetti permessi, è inoltre prevista la possibilità di <u>assentarsi dal posto di lavoro</u> per un massimo di <u>24 ore lavorative al mese, elevate a 48</u> per le cariche amministrative più importanti.</p> <p>Ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, sono previsti qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.</p> <p>I predetti benefici si applicano anche ai militari nominati componenti dei c.d.a. delle aziende speciali, anche consortili.</p>
<p>GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA</p>	<p>Il Comandante di Corpo provvede a concedere ai militari interessati, a seconda delle esigenze, i previsti permessi, retribuiti e non, di durata oraria o giornaliera rinnovabili e cumulabili. Le attività ed i tempi di espletamento del mandato da parte dei militari eletti in una delle predette cariche che danno diritto all'attribuzione dei permessi in parola devono essere puntualmente documentati con attestazione dell'organo presso cui il mandato viene svolto.</p>



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M\_D GMIL1 II 5 1 0187903  
All.: 1; ann.: //

Roma, 18 aprile 2012

**OGGETTO:** Licenza straordinaria per campagna elettorale. Licenze, permessi e aspettative per l'esercizio del mandato dei militari in servizio permanente eletti a cariche pubbliche.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

1. PREMESSA

La presente circolare ha lo scopo di riassumere in un unico testo tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia di esercizio dei diritti del personale militare in servizio permanente che si candidi alle elezioni politiche e amministrative e/o che risulti eletto al Parlamento nazionale o a quello europeo o nei consigli regionali ovvero consegua la nomina ad amministratore locale. Quanto sopra alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "codice dell'ordinamento militare" (di seguito indicato c.o.m.)

2. MILITARI CANDIDATI

Secondo quanto previsto dall'articolo 1484 del c.o.m., i militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo ovvero a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in una specifica licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale, che non rientra nel limite di quarantacinque giorni annui previsto per tale specie di licenza. Conseguentemente, i militari interessati, nelle richieste di licenza per candidatura, dovranno produrre ai Comandi di corpo di appartenenza la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e la loro avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presentano come candidati. Si chiarisce, al riguardo, che, in caso di ballottaggio, la licenza per candidatura elettorale può essere prorogata per lo svolgimento dello stesso solo se il militare interessato risulta essere uno dei due contendenti, che si sottopongono alla scelta finale degli elettori.

3. LIMITI ALL'ELEGGIBILITA' DI TALUNI MILITARI

a. Ai sensi dell'articolo 1485 del c.o.m. non sono eleggibili a parlamentare gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri. Tale causa non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura.

Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione del ramo dell'Assemblea, di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati (e del Senato della Repubblica), che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilità non sussiste se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

- b. Secondo gli articoli 1486 e 1487 del c.o.m., gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate non possono essere eletti alla carica di consigliere regionale e a quelle di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il comando. La causa di ineleggibilità non sussiste se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, ovvero collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154 e le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo *status* di militare.

#### 4. MILITARI ELETTI

- a. Secondo quanto previsto dagli articoli 903 e 1488 del c.o.m., i militari in servizio permanente eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogo indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di tale aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza e il collocamento in tale posizione ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Di quest'ultima le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione all'amministrazione della difesa, per l'adozione d'ufficio del conseguente provvedimento da parte di questa Direzione generale. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa, da questa Direzione generale, per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Per quanto precede, gli enti e reparti della difesa, appena ricevuta comunicazione dell'avvenuta elezione di militari da essi dipendenti ai richiamati organi parlamentari o consiliari o del conferimento ai medesimi dei suindicati incarichi di governo, sono tenuti a fornirne tempestiva informazione a questa Direzione generale – II Reparto – 4<sup>a</sup> Divisione per gli ufficiali, 5<sup>a</sup> Divisione per i sottufficiali e 6<sup>a</sup> Divisione per i graduati.
- b. Come previsto dall'articolo 904 del c.o.m., in applicazione dell'articolo 81 del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, i militari che siano stati eletti alle cariche di:

- sindaco;

- presidente di provincia;
- presidente di consiglio comunale e provinciale;
- presidente di consiglio circoscrizionale di comune appartenente alle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, intendendo per aree metropolitane le zone comprendenti i comuni appena citati e quelli i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali;
- presidente di comunità montana e di unione di comuni,

possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il medesimo beneficio spetta ai militari nominati:

- membri delle giunte di comuni e province;
- componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili;
- presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. I consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province e i consiglieri delle comunità montane di cui all'articolo 77, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora vengano collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del decreto legislativo medesimo. Le domande di aspettativa, complete della documentazione comprovante il conferimento e la durata del mandato da esercitare da parte dei richiedenti, devono essere indirizzate, dai comandi/enti di appartenenza dei militari interessati, direttamente a questa Direzione generale – II Reparto – 4<sup>a</sup> Divisione per gli ufficiali, 5<sup>a</sup> Divisione per i sottufficiali e 6<sup>a</sup> Divisione per i graduati, informandone gli organi sovraordinati sulla linea gerarchica.

- c. Ad eccezione degli amministratori locali in aspettativa di cui al precedente sottopara b, i militari componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nel periodo in cui si trovano in tale posizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dall'articolo 16, comma 21 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti militari hanno diritto di non riprendere il servizio prima delle ore 08.00 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 79 del decreto legislativo n. 267/2000, i militari facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. La durata dell'assenza comprende il tempo occorrente a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al luogo ove gli interessati prestano servizio.



- d. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente sottopara c., di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
- e. I militari di cui ai sottopara b., c. e d. hanno diritto a ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. Allo scopo gli interessati sono tenuti a fornire ai reparti ed enti di appartenenza la relativa documentazione giustificativa.
- f. Ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 267/2000, le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei militari chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
- g. Ai sensi dell'articolo 87 del richiamato decreto legislativo, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali il diritto di assentarsi dal servizio di cui ai precedenti sottopara b., c. e d. spetta anche ai militari nominati componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili.

#### 5. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

- a. In relazione all'esercizio dei diritti di assenza dal servizio del personale di cui al precedente para, diversi dall'aspettativa non retribuita, i comandi di corpo provvederanno a concedere ai militari interessati appositi permessi di durata oraria o giornaliera rinnovabili e cumulabili, a seconda delle esigenze, nelle ipotesi di cui al precedente para, sottopara c., d. ed e.
- b. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'organo presso cui tale mandato viene svolto.

#### 6. DIRAMAZIONE

Gli enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile tra l'altro sul sito [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it) di questa Direzione generale, a tutti i reparti/enti dipendenti.

F.to d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

### ELENCO INDIRIZZI

A	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli affari militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA
	DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE	TORINO
ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA	VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	ROMA
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO	CIVITAVECCHIA
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ADRIATICO	ANCONA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

### **MAGISTRATURA MILITARE**

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA